



Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

Tel. 0875: Sindaco 959226 - Segreteria 959227/29/23/31 - Ragioneria 959224 - Uff. Tecnico 959214 - Anagrafe 959217 - Tributi 959218 - Elettorale 959213 - Polizia Municipale 968790 - Biblioteca comunale 966151 - Fax 959235 - P.IVA 00213100704 - C.F. 82004330708 - C.C.P. 10614865 - Servizio Tesoreria BCC della Valle del Trigno c.c. n. 3204, ABI 08189, CAB 77850 - www.comune.montenerodibisaccia.cb.it e-mail montenero.bis@tin.it

Montenero di Bisaccia, lì 04/03/2016

ORDINANZA SINDACALEN. 5/2016

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Provincia di Campobasso)

N° 2161 4 MAR 2016
PROTOCOLLO

OGGETTO: INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO"

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "**Processionaria del Pino**" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del Pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive;

DATO ATTO che lo stesso D.M. 30 ottobre 2007 prevede all'art. 4 che, nel caso di rischi per la salute delle persone e degli animali, gli interventi di profilassi siano disposti dall' Autorità sanitaria competente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

CONSIDERATO che, a decorrere dalla data di pubblicazione del D.M. 30 ottobre 2007, nelle aree urbane, periurbane e turistiche o comunque frequentate da persone o animali, la competenza è del Sindaco;

RITENUTO necessario, pertanto, intervenire sia a titolo preventivo che a titolo difensivo nei confronti dell'insetto di che trattasi;

RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che gli interventi ed i trattamenti contro la "Processionaria del Pino" possono essere effettuati anche su aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTA la nota del Servizio Fitosanitario della Regione Molise, prot. n. 00477 del 5 aprile 2011, con cui sono indicate le modalità ed i tempi degli interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 e s.m.i.;

Visti gli artt. 54 e 107 del D.Lgs.vo 267/2000;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998, n.112;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private in territorio comunale di effettuare, entro la fine dei mesi di febbraio - marzo, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di "nidi" della "Processionaria del Pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;
2. dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del lepidottero: pino silvestre (*Pinus sylvestris*), pino nero (*Pinus nigra*), pino strombo (*Pinus strobus*), senza però trascurare altre aghifoglie, quali – a titolo esemplificativo – cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodora*), cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*) e larice (*Larix decidua*);
3. nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 1., venisse riscontrata la presenza di "nidi" di "Processionaria del Pino", gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire attuando gli interventi di lotta al patogeno secondo le modalità e la tempistica indicate nella nota del Servizio Fitosanitario della Regione Molise, prot. n. 00477 del 5 aprile 2011, rivolgendosi a ditte specializzate;

AVVISA

La cittadinanza:

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti ed in particolare il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

SANZIONI

la violazione alla presente ordinanza adottata dal Sindaco, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalle vigenti normative;

DEMANDA

Al comando di Polizia Municipale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

A norma dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n.241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione del D.Lgs.vo 2 luglio 2010, n.104, potrà essere proposto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Molise,

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste per Legge, con pubblicazione all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni e sul sito web del Comune.

Copia della presente Ordinanza viene inviata per i provvedimenti di competenza:

- Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Montenero di Bisaccia;
- All'Asrem - Via Ugo Petrella, 1 - 86100 Campobasso;
- Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale per il Molise - Via Tiberio, 106 - 86100 Campobasso
- Al Servizio Fitosanitario Regionale - Via N. Sauro, 1 - 86100 Campobasso;



IL SINDACO
Avv. Nicola Travaglino